

**Contratto di appalto per i
Servizi di ricerca per la presentazione della candidatura UNESCO della Via Francigena Italiana
CIG: B68FE2C357
CUP: D51C22001810001
Codice commessa: PROG/152**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**;

E

Centro Studi Romei, con sede legale a Firenze, in via di San Salvatore, Basilica di San Miniato, codice fiscale n° 91001580520, in persona del legale rappresentante, [omissis], di seguito denominata anche soltanto **"Affidatario"** o **"Operatore economico"** o, ancora, **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli articoli 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "Codice"), sono assunti dalla Responsabile dell'Area Progetti Comunitari e Territoriali in FST, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it).
2. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto

1. Il presente contratto (nel prosieguo denominato anche "incarico") ha per oggetto i servizi di supporto alla redazione e revisione della documentazione necessaria per presentare la candidatura UNESCO della Via Francigena Italiana.
2. Nell'esecuzione del presente incarico, l'Affidatario s'impegna, in particolare, a eseguire le prestazioni di seguito elencate:
 - Revisione e integrazione dei testi del documento denominato *Preliminary Assessment*;
 - Redazione di un contributo da allegare al *Preliminary Assessment*;
 - Selezione dei beni sulla Via Francigena che testimoniano lo scambio culturale nell'ambito dei pellegrinaggi religiosi;
 - Partecipazione a call/riunioni di allineamento;
 - Redazione di una relazione conclusiva che descriva l'adempimento delle prestazioni qui sopra descritte, entro la data del 31 dicembre prossimo.

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per i servizi sopra sommariamente descritti è pari a **€ 6.000,00 (euro seimila/00) senza addebito di IVA**.
2. Nell'esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi. Norme applicabili

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per il servizio sopra descritto, sono indicati in questo stesso contratto e, per ciò che in quest'ultimo non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tale documento richiamate o a tale documento comunque pertinenti.

Art. 5 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta a mantenere uno stretto riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute nella fase antecedente alla stipula del presente contratto e nel corso dell'esecuzione di quest'ultimo e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali dell’Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l’Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l’Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L’Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L’Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L’Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

3. L’Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

4. L’Affidatario manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l’Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l’Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.

2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidatario risulti incorrere in una delle “cause di esclusione” descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 9 - Penali e risoluzione per l’inadempimento

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell’Affidataria che abbia determinato:

- un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali indicati nel Preventivo formulato dall’Affidatario, o ai termini diversamente concordati tra le Parti o, ancora, indicati dal DEC e quindi accettati dall’Affidatario medesimo (ritardo nell’adempimento);
- l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto in modo difforme rispetto alle previsioni di questo contratto;
- una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata del Personale impiegato dall’Affidatario medesimo, nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l’Affidatario ha l’onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.

3. Nel caso in cui l’Affidatario non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest’ultima potrà applicare:

- una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell’adempimento o il

parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto;

- una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata del Personale impiegato dall'Affidatario.

4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto correttamente adempiere.

L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidatario sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.

5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.

8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.

9. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 10 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. Qualora in corso di svolgimento del servizio si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporne all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.

2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

5. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 7.200,00 (euro settemila duecento/00) senza addebito di IVA.

Art. 11 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a.decesare@fst.it, apct@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- L’Affidatario emetterà due fatture per gli importi e entro i termini di seguito indicati:
 - Una prima fattura di importo pari al 50% (cinquanta per cento) dell’ammontare del corrispettivo indicato nell’articolo 3 comma 1 del presente contratto, entro la data del 30 aprile prossimo;
 - Una fattura a saldo della restante parte del corrispettivo, al completamento del servizio, entro la data del 31 dicembre prossimo.
- Le fatture emesse dall’Affidatario devono riportare nell’oggetto la descrizione del servizio e i codici di seguito indicati:

Servizi di ricerca per la presentazione della candidatura UNESCO della Via Francigena Italiana
CIG: B68FE2C357
CUP: D51C22001810001
Codice commessa: PROG/152
- Nell’oggetto della fattura è necessario altresì riportare la seguente dicitura:

Documento contabile finanziario. a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura (CUP D51C22001810001 – CIG B68FE2C357) ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro ... (indicare l’importo della fattura);
- Il saldo delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m., dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Affidatario, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l’erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall’ANAC all’affidamento di questo Incarico è: **B68FE2C357**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l’imposta di registro.
2. L’IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firenze, 22 aprile 2025

Per **Centro Studi Romei**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore